

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, con l'ordine del giorno in esame desideriamo portare all'attenzione del Governo e dell'Assemblea l'evidente incompatibilità di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-*bis*, del decreto-legge oggi in esame con la direttiva 1999/70/CE. Abbiamo ratificato di recente il Trattato di Lisbona. L'Europa evidentemente è un orizzonte che condividiamo tutti, ma oggi sembra che lo neghiamo. Infatti, al di là della macroscopica illegittimità costituzionale da cui appare affetta la norma citata con riferimento all'articolo 3 della nostra Costituzione, profilo sul quale si è già soffermata la collega Mattesini, riteniamo che vi sia un altro profilo di grande interesse che dovrebbe portare il Governo ad una più attenta valutazione. Infatti, il rischio che si corre è di violare, in maniera evidente, il disposto comunitario. Il disposto è la *ratio* della direttiva comunitaria. Infatti, come ben sappiamo, la direttiva 1999/70/CE, che è stata attuata con il decreto legislativo n. 368 del 2001, oggetto oggi dell'intervento manipolativo, ha obiettivi alti, tesi a prevenire forme di precarietà nell'ordinamento comunitario.

Tra gli obiettivi vi è quello di prevedere un quadro normativo che prevenga gli abusi derivanti da un utilizzo disinvolto del contratto a termine. Tale contratto è considerato dall'Europa l'eccezione rispetto alla regola, costituita dal contratto a tempo indeterminato. Con l'articolo 21, comma 1-*bis*, il nostro legislatore (il nostro Governo) non solo non tende a prevenire abusi nell'utilizzo del contratto a tempo determinato, ma interviene *ex post* per introdurre una sanatoria che si risolve in un danno per i lavoratori che hanno avuto una serie di rapporti a termine illegittimi e in un danno anche dei datori di lavoro, che si sono rigorosamente attenuti al rispetto della disciplina e a vantaggio esclusivo dei datori di lavoro che hanno violato le norme a tutela del lavoratore a termine. I lavoratori in questione, infatti, si vedranno preclusa la possibilità di una conversione del contratto e si vedranno riconosciuta una minima indennità che va da 2,5 a 6 mensilità: entità di valore irrisorio. Tale norma, peraltro, viola la direttiva sotto un altro profilo. Infatti, ai sensi della clausola 5, numero 2, lettera *b*) della direttiva dell'Unione europea del 1999, gli Stati debbono stabilire a quali condizioni i contratti a tempo determinato debbano ritenersi contratti a tempo indeterminato, cioè si debbano convertire. Nei casi regolamentati dall'articolo 21 verrebbe meno questa ipotesi. Sostanzialmente in quel caso non è prevista la conversione, anche a fronte di gravi violazioni della disciplina a tutela dei lavoratori.

Sul punto è, peraltro, già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2000. In tale pronuncia, la Corte costituzionale ha messo in dubbio la possibilità di prevedere una regolamentazione che non contempri la conversione.

Per tale ragione, tenuto conto delle gravi perplessità e la evidente violazione della normativa comunitaria, invitiamo il Governo ad un sollecito intervento in materia,